

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4001

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VISCO, REICHLIN, ZANGHERI, RODOTÀ, MINERVINI, BASSANINI, BELLOCCHIO, ANTONI, MACCIOTTA, TRIVA, ALINOVÌ, AULETA, BALBO CECCARELLI, BRINA, BRUZZANI, CAFIERO, CIOFI degli ATTI, DARDINI, FERRARA, GIOVANNINI, GUERZONI, MANNUZZU, ONORATO, PIERINO, SARTI ARMANDO, UMIDI SALA, CARDINALE, BARBATO, GASPAROTTO, CODRIGNANI, MANNINO ANTONINO, COLUMBA, MARRUCCI, LEVI BALDINI, MARTELOTTI, MANCUSO, PETROCELLI, SANDIROCCO, SCARAMUCCI GUAITINI, VIRGILI, MASINA, NEBBIA, PISANI, RIZZO, SALATIELLO

Presentata il 22 settembre 1986

Norme volte a razionalizzare l'imposizione sui redditi da capitale, unificare le aliquote di imposta, e disciplinare la tassazione dei guadagni di capitale realizzati sui valori mobiliari

ONOREVOLI COLLEGHI! — La tassazione dei redditi da capitale è oggi argomento di discussione e fonte di polemiche in tutti i paesi occidentali. In molti paesi tali redditi sono assoggettati, in via di principio, all'imposizione personale progressiva: tuttavia, dato il livello raggiunto pressoché ovunque dalle aliquote dell'imposta personale sul reddito si sono anche progressivamente manifestate spinte e pressioni per ottenere, deroghe ai principi generali, imposizioni sostitutive e agevolate, e in alcuni casi sono stati creati nuovi strumenti finanziari con l'obiettivo prevalente di eludere la normativa fiscale. In tutti i paesi, quindi, il dibattito sulla riforma della imposizione diretta e personale trae origine direttamente e indirettamente dalla situazione di disordine esistente nel settore dell'imposizione dei redditi da capitale.

Le agevolazioni fiscali concesse all'estero sono tuttavia limitate e riguardano prevalentemente gli accantonamenti di reddito in fondi pensione, gli interessi su alcune obbligazioni pubbliche, e il trattamento dei guadagni da capitale. In nessun paese quindi la tassazione dei redditi da capitale risulta intricata, disomogenea e di dubbia razionalità come in Italia.

Infatti, nel nostro paese, in base alla legislazione attuale, soltanto i dividendi azionari e pochi altri redditi da capitale di minor rilievo sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale, peraltro, è facilmente eludibile, nel caso dei dividendi, mediante il ricorso ad alcuni ben noti contratti di borsa. Gli utili accantonati dalle persone giuridiche subiscono un prelievo del 46,368 per cento (IRPEG + ILOR); gli interessi sui depo-

siti bancari pagano un'imposta sostitutiva del 25 per cento; gli interessi sulle obbligazioni sono soggetti ad una aliquota del 10,8 per cento se relativi a obbligazioni emesse tra il 31 dicembre 1980 e il 30 settembre 1982, o al 21,6 per cento se relativi ad obbligazioni emesse entro il 1° gennaio 1984 e soggetti ad una aliquota del 12,5 per cento negli altri casi (emissioni successive al 1° gennaio 1984); i dividendi percepiti da persone fisiche non residenti subiscono un prelievo complessivo del 63,7448 per cento a titolo di imposta (IRPEG + ILOR + 32,4 per cento del dividendo); gli interessi sui titoli di Stato (BOT, CCT, eccetera) sono esenti da tutte le imposte in via permanente; i redditi derivanti dal possesso di accettazioni bancarie e di obbligazioni convertibili, sono colpiti da un'aliquota proporzionale del 15 per cento; la stessa aliquota si applica, a titolo di acconto o di imposta, ai redditi rientranti nella categoria residuale prevista nell'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; sui dividendi delle azioni di risparmio al portatore gravano complessivamente l'IRPEG e l'ILOR (46,368 per cento) più il 15 per cento sul dividendo distribuito, per un totale del 54,412 per cento (fino alla fine del 1983 l'incidenza sulle azioni di risparmio era solo del 15 per cento, in quanto, in base all'articolo 13 della legge 576 del 1975, la società emittente poteva dedurre dal reddito di impresa i dividendi distribuiti alle azioni di risparmio); i proventi dei titoli atipici sono soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta del 18 per cento e gli incrementi di valore di tali titoli ad una ritenuta d'acconto del 6 per cento; i proventi derivanti dalla capitalizzazione di risparmio assicurativo (non soggetto ad imposta) sono stati recentemente assoggettati ad un'imposta del 12,5 per cento; la distribuzione di azioni gratuite derivanti da passaggio di riserve a capitale è esente e quindi incorpora l'imposizione sugli utili accantonati in passato, mentre — a rigore — esse dovrebbero essere considerate un

sistema alternativo di distribuzione degli utili ai soci, e quindi dovrebbero essere assoggettate all'imposta personale (eventualmente a tassazione separata) e beneficiare del credito di imposta; i dividendi e gli interessi distribuiti o pagati dalle cooperative ai loro soci pagano il 10 per cento; e infine un trattamento particolare è riservato ai fondi comuni di investimento: infatti, mentre per le persone giuridiche le ritenute sui redditi da capitale sono sempre a titolo di acconto e il reddito percepito concorre a formare l'imponibile a fini IRPEG, nel caso dei fondi di investimento le ritenute sono a titolo definitivo, mentre il valore netto del fondo (patrimonio) è soggetto ad un'aliquota dello 0,25 per cento (ridotta allo 0,10 se il fondo possiede una quota non inferiore al 55 per cento di azioni industriali italiane, ed elevata allo 0,50 per cento i fondi non residenti), e i proventi dei fondi sono esenti.

La situazione descritta è sintetizzata nella tavola 1 allegata alla relazione.

Sarebbe difficile immaginare una legislazione più confusa, contraddittoria e sperequata e che, pur essendosi stratificata successivamente sulla spinta di esigenze, pressioni ed interessi i più disparati, sembra ispirata di fatto al singolare principio che i redditi da capitale (fatta eccezione per gli utili accantonati e — in alcuni casi — per i dividendi) debbano pagare meno imposte dei redditi da lavoro (dipendente e non dipendente).

La normativa attuale, inoltre, contrasta fortemente col principio della neutralità tributaria che, salvo temporanee e limitate eccezioni a fini di incentivo, dovrebbe caratterizzare l'architettura di qualsiasi sistema tributario razionalmente costruito. E non va dimenticato che distorsioni fiscali non necessarie e talvolta introdotte in modo empirico, o addirittura con limitata consapevolezza, influenzano in modo rilevante l'allocazione delle risorse, provocano una perdita di efficienza economica e di reddito, e quindi andrebbero eliminate o almeno limitate al massimo.

Nella presente proposta di legge, che riprende con alcune modifiche ed estensioni una precedente proposta, che risale ad oltre un anno fa, contenuta nell'articolo 10 della proposta di legge n. 3059 (Visco, Napolitano, Reichlin ed altri), si cerca di dare un contributo alla razionalizzazione della imposizione dei redditi di capitale, evitando, per il momento, di affrontare la questione del trattamento dei dividendi e degli utili accantonati — vale a dire della imposizione societaria — che richiederebbe una più generale riforma dell'intero sistema di imposizione diretta, ed uniformando la tassazione su tutti gli altri redditi da capitale o proventi derivanti dal possesso di valori mobiliari (articoli 1, 3, 4 e 5), prevedendo l'applicazione di un'unica aliquota del 18 per cento (articolo 1), applicata a titolo definitivo (con obbligo di rivalsa) per le persone fisiche, e a titolo di acconto per le persone giuridiche (articolo 2). L'articolo 7 inoltre contiene una norma « di chiusura » a carattere residuale.

Di particolare rilievo sono gli articoli 3 e 4. L'articolo 3 porta gradualmente (in tre anni) l'aliquota del 25 per cento sugli interessi sui depositi bancari al 18 per cento indicato nell'articolo 1 (22 per cento nel 1987, 20 per cento nel 1988, 18 per cento nel 1989); viceversa l'articolo 4 prevede (sempre in tre anni) la tassazione graduale degli interessi sui titoli pubblici di nuova emissione (6 per cento per le emissioni 1987, 12 per cento per le emissioni 1988, e 18 per cento a partire dal 1989); anche per le altre obbligazioni è previsto che l'aliquota del 18 per cento si applichi esclusivamente a partire dalle nuove emissioni.

È interessante esaminare i probabili effetti economici di tali modifiche. Si sostiene per esempio che la tassazione dei titoli di Stato non avrebbe particolari effetti sul gettito tributario dal momento che ad essa seguirebbe immediatamente un innalzamento dei rendimenti che renderebbe l'operazione neutrale dal punto di vista del bilancio pubblico. L'affermazione è sostanzialmente esatta (almeno da un punto di vista teorico), in quanto

ciò a cui gli investitori guardano e a cui sono interessati sono i rendimenti reali netti e quindi, nell'ipotesi della introduzione di un'imposta, i rendimenti lordi tenderebbero inevitabilmente a salire (anche se è difficile prevedere *a priori* se essi salirebbero in misura maggiore o minore dell'imposta). Tuttavia questo non è motivo valido per esentare i titoli di Stato, al contrario! L'argomento della « partita di giro », infatti, potrebbe applicarsi in via di principio ad ogni reddito tassabile distribuito dallo Stato o dagli enti pubblici, per esempio alle retribuzioni dei dipendenti che, in teoria, potrebbero essere esentate dalle imposte in base alla considerazione che esse per lo Stato rappresentano contemporaneamente una entrata ed una uscita di uguale ammontare. Al di là dei problemi di trasparenza che pure sono — a nostro avviso — importantissimi, si può immaginare quali potrebbero essere le proteste e le rivendicazioni dei dipendenti del settore privato nei confronti del fisco qualora l'ipotesi prospettata si concretizzasse in norma di legge. E questo è esattamente ciò che accade sul mercato dei capitali: l'esenzione dei titoli di Stato è la causa e la origine principale del disordine in questo settore e delle continue richieste e proposte di agevolazioni che — senza alcuna remora — vengono avanzate da ogni parte.

E si può ritenere che l'imposizione, rendendo trasparente il costo effettivo del debito pubblico, determinerebbe da un lato un incentivo al contenimento del disavanzo, e dall'altro spingerebbe il Tesoro a compiere ogni sforzo per contenere il livello dei tassi di interesse.

Va inoltre osservato che la soluzione proposta nel testo, oltre ad essere molto prudente nella sua gradualità, e ispirata a principi e criteri di neutralità tributaria, presenta altri vantaggi evidenti. Infatti la riduzione dell'imposta sugli interessi dei depositi bancari faciliterebbe, a parità di rendimenti netti, la riduzione dei tassi sui depositi e quindi sugli impieghi, contribuendo all'accelerazione del processo, da tutti auspicato, di riduzione del costo del denaro e degli stessi inte-

ressi sul debito pubblico; inoltre, poiché nel sistema in vigore dopo l'emanazione del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, i proventi derivanti dai titoli pubblici continuano ad essere esenti se conseguiti da persone fisiche, mentre sono di fatto tassati se percepiti da persone giuridiche (banche), l'aumento dei rendimenti lordi dei titoli pubblici in seguito all'introduzione dell'imposta, si tradurrebbe in un incremento netto di gettito per l'erario, che sarebbe ulteriormente accentuato dalla maggiore convenienza degli istituti di credito ad investire in obbligazioni pubbliche.

Viene invece mantenuta (sempre nell'articolo 4) l'esenzione fiscale per le obbligazioni pubbliche di nuova emissione indicizzate e con un rendimento reale non superiore al tasso di crescita previsto annualmente per il prodotto interno lordo); si è ritenuto infatti che tali emissioni possono essere un utile strumento per la raccolta di risparmio a lungo termine, e per la riduzione degli oneri del debito pubblico, sicché un trattamento agevolato può essere opportuno almeno per un certo periodo.

L'eliminazione del trattamento particolare attualmente previsto per i fondi di investimento mobiliare, e il loro inserimento nel sistema impositivo previsto in via generale nell'articolo 3, deriva dalla constatazione che la loro affermazione appare ormai consolidata e definitiva, sicché la permanenza di un regime agevolato, inevitabile ed opportuno quando essi furono istituiti, oggi non sembra più necessaria né utile.

Con l'articolo 8 si prevede, secondo i criteri ispiratori della presente proposta di legge, di assimilare il trattamento fiscale di tutti i titoli o certificati non assimilabili alle obbligazioni e non altrimenti disciplinati in sede legislativa, a quello previsto per le azioni e altri titoli rappresentativi di partecipazioni o investimenti aleatori.

Infine nell'articolo 9 si propone una nuova e diversa disciplina dell'imposizione fiscale delle plusvalenze relative a valori mobiliari e non rientranti tra i

redditi di impresa, abbandonando il criterio, molto incerto, dell'« intento speculativo » adottato dalla legislazione vigente.

Il fatto che i guadagni di capitale (plusvalenze) rappresentano un reddito per chi le consegue è risultato acquisito e indiscusso per la moderna teoria economica, ed è di fatto accettato anche dalle legislazioni di numerosi paesi compresa la nostra, che infatti prevede la tassazione dei guadagni di capitale (e la deduzione delle perdite) in sede di determinazioni del reddito di impresa, e il loro inserimento nel reddito personale a fini IRPEF qualora sussista l'« intento speculativo ». Anche nel testo unico sulle imposte dirette recentemente presentato dal Governo, le plusvalenze speculative vengono considerate reddito e assoggettate a tassazione separata.

Del resto è evidente come un reddito possa essere facilmente trasformato in una plusvalenza e viceversa. Per esempio, nel caso di trasferimento di utili a riserva, invece della loro distribuzione in dividendi, il valore dell'impresa aumenterà e il titolare delle azioni potrà beneficiare in futuro della distribuzione di azioni gratuite che possono essere cedute sul mercato e che sfuggono alla progressività, o viceversa, realizzare immediatamente maggior valore acquisito dalle azioni cedendole sul mercato, senza intaccare le sue consistenze patrimoniali iniziali.

Nell'ipotesi di incrementi di valore dovuti a capitalizzazione di maggiori redditi attesi, è agevole per il possessore di un titolo (o altro valore patrimoniale) di valore iniziale 100 e successivamente salito a 200, indebitarsi per 100 ed utilizzare i proventi del debito come reddito corrente senza mutare in nessun modo la sua situazione patrimoniale iniziale; inoltre se — come prevedono le legislazioni di altri paesi — gli interessi passivi fossero liberamente deducibili dal reddito corrente, si potrebbe ottenere per questa via anche un vantaggio di ordine tributario.

Un altro esempio è quello che si può ricavare dalla utilizzazione pratica del contratto di riporto stipulato sistematica-

mente da numerosi contribuenti: un titolo di valore 110 che incorpora la cedola viene venduto con patto di riacquisto a 100 ex-dividendo, in questo modo un reddito (tassabile) di 10 (il dividendo) viene trasformato in un guadagno di capitale di 9 (non tassabile o di fatto non tassato), mentre l'acquirente realizza un guadagno (che è in realtà una commissione) di 1 che sale a 6,625 in virtù del credito di imposta.

Infine si può ricordare come, anche per i titoli a reddito fisso, il reddito (interesse) può essere trasformato in tutto o in parte in un incremento patrimoniale nell'ipotesi di emissione di titoli senza cedola (*zero-coupon bonds*), o di emissione sotto la pari.

Gli esempi fatti mostrano come la possibilità di « arbitraggi fiscali » nell'ipotesi di mancata tassazione delle plusvalenze sia praticamente illimitata. Inoltre essi confermano le conclusioni raggiunte a livello teorico secondo cui sarebbe opportuno tassare le plusvalenze anno per anno man mano che esse maturano, così come le perdite in conto capitale andrebbero dedotte dal reddito imponibile nel periodo di imposta in cui maturano. La tassazione al momento del realizzo rappresenta quindi una soluzione subordinata, utile sul piano pratico ma non certo ottimale dal punto di vista logico, anche se essa è di fatto l'unica adottata nelle legislazioni di tutti i paesi.

Nel caso di tassazione al momento del realizzo, inoltre, la soluzione più razionale appare quella di tener conto del periodo di maturazione e quindi di tassare con le aliquote progressive un reddito medio anziché un reddito complessivo; tale soluzione è di fatto adottata nel testo unico sull'IRPEF che infatti sottopone le plusvalenze a tassazione separata.

Nell'articolo 9 si propone una soluzione in parte differente. Per le plusvalenze derivanti da valori mobiliari posseduti per un periodo non superiore a 12 mesi (coincidenti quindi come estensione al normale periodo di imposta) non vi sono impedimenti né di principio né pra-

tiche, né di opportunità, che ostacolino l'adozione della soluzione ottimale: tassazione piena in sede IRPEF e completa deduzione delle minusvalenze fino a concorrenza dei guadagni realizzati. Infatti, la tassazione come reddito delle plusvalenze realizzate su titoli posseduti dodici mesi o meno equivale ad un'imposizione al momento della maturazione. Si è anche prevista la possibilità di un riporto in avanti (per due anni) di eventuali perdite non compensate. Nel caso di possessi di breve durata, quindi l'impostazione sarebbe piena e la nominatività necessaria.

Viceversa, nell'ipotesi di periodi di possesso più prolungati si propone di tassare la plusvalenza con un'imposta a titolo definitivo del 18 per cento, come previsto per gli altri redditi di capitale, considerati nella presente legge. Si è ritenuto infatti che, almeno in un primo periodo, una soluzione che consentisse una non difficile gestione pratica ed il permanere delle possibilità dell'anonimato, fosse preferibile rispetto a quella, teoricamente più corretta, della imposizione di un reddito medio in sede IRPEF, che è prospettata — come si è ricordato — nel progetto di testo unico il quale richiederebbe sempre, ovviamente, la piena nominatività dei percettori delle plusvalenze.

Nel caso di plusvalenze di lungo periodo, dato il ridotto livello dell'aliquota proposta non si è prevista la possibilità di deduzione delle perdite; del resto non va dimenticato che i guadagni di capitale di lungo termine in buona misura già scontano una compensazione di fatto delle perdite con i guadagni intervenuti nel periodo di possesso. Infine la modesta aliquota proporzionale si fa carico — sia pure in modo molto imperfetto — anche della inevitabile presenza di plusvalenze monetarie oltre che reali, maturate in periodi di possesso prolungato, il che non avverrebbe in presenza di una imposizione progressiva.

È evidente, comunque, come l'ispirazione della proposta non sia dissimile né da quella contenuta nel testo unico, né

dalle soluzioni in vigore da tempo in altri paesi (per esempio negli Stati Uniti).

L'articolo 9 contiene anche una delega al Governo per quanto riguarda l'introduzione di norme che indichino gli adempimenti cui dovrebbero essere tenuti gli intermediari (banche, agenti di cambio, commissionarie, etc.), gli enti emittenti, i cedenti, i gestori di valori mobiliari, e che sono indispensabili all'operatività concreta dell'articolo 9.

La mancata esplicitazione di tali obblighi, oltre all'incertezza nel significato pratico di « intento speculativo », è la causa principale del mancato rispetto (evasione) della norma contenuta nel primo comma dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Si tratta di una questione di grande importanza, ma di grande complessità, dal momento che le situazioni concrete possono essere le più diverse in relazione alla natura dei titoli, al mercato in cui sono trattati, al ricorso o meno ad intermediari negli scambi etc.

In altre parole si tratta di problemi pratici che solo il Governo può risolvere con il supporto di organi tecnici quali il Ministero delle finanze, il Tesoro, la Banca d'Italia, la CONSOB, l'Isvap, etc. e che con ogni probabilità richiedono alcuni non irrilevanti mutamenti nel funzionamento attuale dei mercati mobiliari. L'opzione per un'aliquota proporzionale è in parte suggerita anche dall'opportunità di non gravare i sostituti di imposta di compiti troppo gravosi.

La concessione della delega è quindi espressione di piena consapevolezza della complessità del problema, e dell'inevitabile imperfezione o approssimazione di ogni soluzione che venisse prospettata da parlamentari che non possono accedere alla consulenza degli organi tecnici governativi; la delega, inoltre, rappresenta un pressante invito al Governo perché adempia al più presto ad un suo preciso obbligo, dal momento che l'attuabilità concreta delle stesse norme oggi esistenti dipende dalla esistenza di reali possibilità di controllo da parte degli uffici.

Va infine sottolineato che la soluzione prospettata nell'articolo 9 comporta un trattamento fiscale delle plusvalenze nel complesso molto più moderato di quello previsto dalla legislazione in vigore. Questa scelta è motivata dal fatto che, a causa della deplorabile mancanza di idonee procedure di controllo, la normativa vigente risulta sostanzialmente inapplicata, o applicata episodicamente e casualmente.

Concludendo, la presente proposta di legge cerca di portare ordine in uno dei settori più disorganici e caotici della nostra legislazione tributaria, ispirandosi ad una logica di razionalizzazione delle disposizioni esistenti come premessa per una riforma più generale della imposizione diretta, che dovrebbe prevedere, tra l'altro, una consistente riduzione della progressività dell'IRPEF, e la completa parificazione della incidenza fiscale su tutti i redditi da capitale, compresi i dividendi e gli utili accantonati.

TAVOLA 1

INCIDENZA FISCALE SUI REDDITI DA CAPITALE IN ITALIA

Tipo di reddito	Incidenza della imposizione (percentuale)	Imposte che si applicano
Dividendi	Variabile in base al reddito complessivo del percettore	IRPEF
Utili accantonati	46,368	IRPEG e ILOR
Dividendi distribuiti a non residenti	63,7448	IRPEG, ILOR e imposta a titolo definitivo del 32,4 per cento
Interessi depositi bancari	25	Sostitutiva
Interessi obbligazioni emesse tra il 31 dicembre 1980 e il 30 settembre 1982	10,8	Sostitutiva
Interessi obbligazioni emesse prima del 1° gennaio 1984	21,6	Sostitutiva
Interessi obbligazioni e titoli simili emessi dopo il 1° gennaio 1984	12,5	Sostitutiva
Interessi obbligazioni emesse all'estero	30	Sostitutiva
Interessi obbligazioni pubbliche e assimilate	—	Esenti

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TAVOLA 1

Tipo di reddito	Incidenza della imposizione (percentuale)	Imposte che si applicano
Accettazioni bancarie	15	Imposta a titolo definitivo
Obbligazioni convertibili	15	Imposta a titolo definitivo
Categoria residuale ex articolo 26, DPR 600	15	Imposta a titolo di acconto o definitivo
Dividenti azioni di risparmio e quote di partecipazione senza diritto di voto	54,4128	IRPEG, ILOR e imposta a titolo definitivo del 15 per cento
Proventi titoli atipici	18	Imposta a titolo definitivo
Interessi soci cooperative	10	Sostitutiva
Dividendi soci cooperative	10	Imposta a titolo definitivo
Proventi fondi mobiliari	0,10 0,25 0,50	Imposta patrimoniale
Incrementi patrimoniali azionari	Variabile in base al reddito complessivo del percettore	IRPEF (se di natura speculativa)
Incrementi patrimoniali titoli atipici	6	Imposta a titolo di acconto della ritenuta a titolo di imposta
Proventi da capitalizzazione, risparmio e assicurativo	12,5	Imposta a titolo definitivo

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Sugli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi, conti correnti, obbligazioni anche convertibili, e titoli similari alle obbligazioni, o comunque diversi dalle azioni e da titoli ad esse assimilabili, i soggetti emittenti pubblici e privati devono effettuare, al momento della corresponsione, una ritenuta con obbligo di rivalsa pari al diciotto per cento.

2. Qualora gli interessi e gli altri proventi di cui al comma 1 siano dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, la ritenuta deve essere operata dal soggetto residente incaricato del pagamento. In tal caso la ritenuta è elevata al trenta per cento per gli interessi e gli altri proventi derivanti dall'emissione di obbligazioni e titoli similari.

3. Non sono assoggettati alla ritenuta gli interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui depositi e conti delle aziende ed istituti di credito, né gli interessi corrisposti da aziende ed istituti di credito esteri ad aziende e istituti di credito con sede all'estero, esclusi quelli pagati a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, o a filiali estere di aziende e istituti di credito italiani.

ART. 2.

1. Le ritenute previste nell'articolo 1 sono applicate a titolo di imposta nei confronti delle persone fisiche e delle società ed associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed a titolo d'acconto per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e in ogni altro caso le ritenute sono applicate a titolo d'imposta. Se i percipienti non

sono residenti nel territorio dello Stato e stabili organizzazioni di soggetti non residenti, le ritenute sono applicate a titolo d'imposta e devono essere operate anche sugli interessi che non costituiscono reddito da capitale ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come integrato dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60.

ART. 3.

1. Per gli interessi di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'aliquota prevista dal primo comma dell'articolo 1 della presente legge si applica a partire dall'anno 1989; l'aliquota esistente al momento dell'entrata in vigore della presente legge è ridotta al 22 per cento per l'anno 1987 e al 20 per cento per l'anno 1988.

ART. 4.

1. Nulla è innovato per gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni o titoli simili, inclusi quelli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, emessi e sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

2. Rimangono altresì esenti da imposta gli interessi derivanti da obbligazioni pubbliche di nuova emissione rivalutabili nel capitale in relazione all'andamento di un indice dei prezzi, il cui rendimento reale non superi il tasso di crescita del prodotto interno lordo previsto per ciascun anno nella Relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

3. Per gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni e titoli simili, di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 601, emessi e sottoscritti dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota prevista nell'articolo 1 della presente legge, è ridotta al 6 per cento per i titoli emessi e sottoscritti entro il 31 dicembre 1987 e al 12 per cento per i titoli emessi e sottoscritti entro il 31 dicembre 1988.

ART. 5.

1. La ritenuta del diciotto per cento prevista nell'articolo 1 della presente legge si applica anche ai proventi di cui al primo, sesto e settimo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come modificato dall'articolo 5 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e a quelli di cui all'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482.

ART. 6.

1. Le plusvalenze e gli altri proventi dei fondi disciplinati dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi, bensì ad una imposta sostitutiva dei tributi predetti.

2. L'aliquota dell'imposta sostitutiva è stabilita in misura pari a quella prevista nell'articolo 1 della presente legge e si commisura alle plusvalenze realizzate e agli altri proventi percepiti dal fondo nell'anno solare, al netto delle eventuali commissioni corrisposte.

3. Ai fini della determinazione della base imponibile, i proventi percepiti soggetti a ritenuta a titolo di imposta sono aumentati dell'importo delle ritenute stesse nonché dei crediti di imposta relativi ai tributi sostituiti. Dalla base imponibile si deducono gli utili eventualmente distribuiti ai partecipanti nel periodo di imposta. L'imposta sostitutiva è diminuita delle ritenute d'acconto subite, e di quelle subite a titolo di imposta e che hanno concorso ad aumentare l'imponi-

bile nel periodo di imposta secondo le disposizioni del presente comma.

4. La società di gestione del fondo deve operare una ritenuta pari a quella stabilita nell'articolo 1 della presente legge sui proventi corrisposti ai propri partecipanti, compresa la eventuale differenza tra le somme pagate agli stessi partecipanti e il capitale da essi versato al fondo. Ove tra i proventi distribuiti concorrano redditi esenti percepiti dal fondo con altri proventi, si presume che i primi ad essere distribuiti siano i redditi percepiti e non soggetti ad imposta.

5. Le ritenute operate sui proventi erogati dal fondo sono a titolo di imposta se il percettore è una persona fisica o società di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed a titolo di acconto se il percettore è soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

6. L'articolo 9 della legge 23 marzo 1973, n. 77, è abrogato.

ART. 7.

1. La ritenuta con obbligo di rivalsa di cui all'articolo 1 della presente legge si applica altresì ad ogni altro reddito, rendita o provento derivante da impiego di capitale diversi da quelli considerati nella presente legge e da quelli contemplati nell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, corrisposti dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Tali soggetti hanno l'obbligo di effettuare le ritenute e di versarle alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate. Gli stessi soggetti devono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 7, commi primo e quinto del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è abrogato.

ART. 8.

1. Salva espressa difforme disposizione legislativa, ai fini tributari si considerano similari alle azioni i titoli di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché i titoli che attribuiscono ai possessori un diritto di partecipazione diretta o indiretta agli utili dell'impresa o dell'affare.

2. Qualora il titolo o il contratto preveda anche la corresponsione di somme in misura non dipendente dal risultato economico dell'impresa o dell'affare, esse sono soggette alla disciplina prevista nell'articolo 1 della presente legge.

3. I proventi imponibili in base al comma 1 concorrono a determinare il reddito dell'impresa e ad essi si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle previste dall'articolo 1 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

ART. 9.

1. Le plusvalenze realizzate da persone fisiche o dalle società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, mediante conferimento, alienazione, trasferimento a titolo oneroso, ovvero in occasione del rimborso alla scadenza di valori mobiliari, incluse le obbligazioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, emesse e sottoscritte a partire dal 1° gennaio 1987 e che non rientrano tra i redditi di impresa, concorrono alla formazione del reddito complessivo per il periodo di imposta in cui le suddette operazioni hanno avuto luogo, purché il periodo di possesso dei valori stessi non risulti superiore ai 12 mesi. A tali plusvalenze, si applica una ritenuta a titolo d'acconto in misura pari a quella stabilita nel comma 1 dell'articolo 1 della presente legge.

2. Le minusvalenze realizzate mediante le operazioni di cui al comma 1 sono deducibili dal reddito complessivo del periodo di imposta in cui le operazioni stesse hanno avuto luogo, e nei due periodi di imposta successivi, purché il periodo di possesso dei valori di cui al comma 1 e che hanno dato luogo alla minusvalenza non risulti superiore ai dodici mesi. La deduzione è concessa fino a concorrenza delle plusvalenze di cui al comma 1 realizzate nel periodo di imposta considerato e nei due periodi di imposta successivi.

3. Qualora il periodo di possesso risulti superiore ai 12 mesi, le plusvalenze derivanti dalle operazioni indicate al comma 1 sono soggette ad una ritenuta a titolo di imposta con l'obbligo di rivalsa nella misura stabilita dall'articolo 1, comma 1, della presente legge. In tal caso le eventuali minusvalenze non sono deducibili.

4. Il comma 11 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è abrogato.

5. È altresì abrogato il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.

6. La plusvalenza imponibile è costituita dalla differenza tra il costo effettivo di acquisto o valore su cui è stata applicata l'imposta sulle successioni o donazioni ovvero, in mancanza, il valore determinato secondo le norme relative alla stessa imposta sulle successioni o donazioni in riferimento alla data dell'acquisto, e il corrispettivo del conferimento, alienazione, trasferimento a titolo oneroso, o il valore rimborsato. Qualora manchi o non sia stabilito il corrispettivo in danaro del conferimento, alienazione, o trasferimento a titolo oneroso, la plusvalenza si determina in base al valore di mercato dei valori mobiliari trasferiti.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni aventi forza di legge volte a disciplinare gli obblighi

degli enti emittenti, degli intermediari, compresi gli amministratori o gestori di patrimoni, e dei cedenti dei valori mobiliari indicati nel primo comma, relativi alla effettuazione delle ritenute a titolo di imposta o di acconto di cui al presente articolo, al loro versamento, e alla tenuta delle relative scritture contabili. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere da sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.